

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE N. 372 DEL 07/03/2022**

### **O G G E T T O**

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.S.S. N. 8 "BERICA" E L'AZIENDA U.L.S.S. N. 7 "PEDEMONTANA" PER L'ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA NUCLEARE.  
RINNOVO PER IL PERIODO DECORRENTE DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO  
Anno Proposta: 2022  
Numero Proposta: 381/22

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

L'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", con nota prot. n. 106178 del 20 dicembre 2021, agli atti, ha chiesto, tra l'altro, alla scrivente Azienda n. 8 "Berica" il rinnovo per l'anno 2022 della convenzione, scaduta il 31.12.2021, per l'esecuzione di prestazioni sanitarie di Medicina Nucleare a favore di pazienti ricoverati presso l'Ospedale di Santorso (Distretto 2).

Su tale richiesta sono stati acquisiti, in atti, il parere favorevoli del Direttore dell'U.O.C. di Medicina Nucleare e del Direttore di Direzione Medica del Distretto Est di questa Azienda U.L.SS.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone di approvare il rinnovo della convenzione in argomento, alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", per il periodo decorrente dal **01/01/2022 al 31/12/2022** così come precisato nel disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale".

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

## IL DIRETTORE GENERALE

### DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, il rinnovo della convenzione per l'effettuazione di prestazioni sanitarie di Medicina Nucleare tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", per il periodo decorrente dal **01/01/2022 al 31/12/2022**, alle medesime condizioni e termini degli anni precedenti, così come specificato nel disciplinare che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le somme da introitare troveranno riferimento nel bilancio sanitario anno 2022 nel conto di ricavo 5106000010 "*Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad Asl della Regione*";
3. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale di adempiere per ogni atto consequenziale inerente i contratti di vendita di prestazioni e l'U.O.C. Gestione Risorse Umane per l'inserimento dei compensi nelle relative voci stipendiali dei consulenti interessati;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario  
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Maria Giuseppina Bonavina)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DI**

**PRESTAZIONI SANITARIE DI MEDICINA NUCLEARE**

**TRA**

**l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"**, di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8",

con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi, 37 - codice fiscale e partita

IVA n. 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale dott.ssa Maria

Giuseppina Bonavina (nata a Palmi (RC) il 19/05/1957 Cod. Fisc.

BNVMGS57E59G288F);

**E**

**l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"**, di seguito denominata anche U.L.SS. n. 7,

con sede e domicilio fiscale in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti n. 40 - codice

fiscale e partita IVA 00913430245, rappresentata dal Direttore Generale dr. Carlo

Bramezza (nato a Treviso il 4/05/1967 Cod. Fisc. BRMCRL67E04L407D);

**PREMESSO CHE**

l'U.L.SS. n. 7 ha manifestato con specifica richiesta all'U.L.SS. n. 8 la volontà di

avvalersi, anche per l'anno 2022, della collaborazione per l'esecuzione di:

- indagini specialistiche (scintigrafia ossea, scintigrafia linfatica, scintigrafia

segmentata, scintigrafia tiroidea ecc..) a favore di pazienti ricoverati presso

l'Ospedale di Santorso (Distretto 2) ovvero di utenti che accedono al *day-*

*service oncologico*, in quanto non possibili *in loco* per la mancanza o la

limitatezza delle apparecchiature in dotazione;

- l'U.L.SS. n. 8 ha verificato la disponibilità dell'U.O.C. Medicina Nucleare

della scrivente Azienda ed acquisito il parere favorevole della Direzione

Medica Ospedaliera

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1 - Oggetto della convenzione: obbligazioni dell'U.L.SS. n. 8**

1) L'U.L.SS. n. 8 si impegna a garantire all'U.L.SS. n. 7 Ospedale di Santorso un numero massimo annuo pari a **100** scintigrafie ossee o articolari per un afflusso settimanale massimo verso l'UOC di Medicina Nucleare di n. 3 scintigrafie linfatiche e linfoghiandolari segmentarie (cod. 92.16.1) e n. 4 scintigrafie ossee o articolari (cod. 92.18.2). A completamento sia delle scintigrafie linfatiche e linfoghiandolari segmentarie sia delle scintigrafie ossee o articolari potrà essere concordata l'esecuzione "eventuale" di tomoscintigrafia SPET con CT (cod. 92.02.6).

2) La programmazione delle sedute per la Scintigrafia linfatica e Linfoghiandolare segmentarie, per la Scintigrafia ossea o articolare, l'eventuale Tomoscintigrafia SPET-CT verrà eseguita, previo accordo fra gli Specialisti delle due Aziende, in base a protocolli comuni relativi a:

- indicazioni
- consenso informato alle procedure
- relazione clinica all'accesso
- referto

3) L'U.L.SS. n. 8 si impegna ad individuare una o più giornate, con cadenza settimanale, per l'esecuzione presso la propria sede delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

**Articolo 2 - Obbligazioni dell'U.L.SS. n. 7**

1. Per le prestazioni di medicina nucleare erogate, l'U.L.SS. n. 7 si impegna a riconoscere le tariffe previste dal Codice Veneto del Prescrivibile (CVP) in vigore per le prestazioni di seguito individuate: Scintigrafia Linfatica e

	<p>Linfoghiandolare Segmentaria (cod. 92.16.1), Scintigrafia ossea o articolare (cod. 92.18.2), previa fatturazione delle prestazioni da parte dell'U.L.SS. n. 8.</p>	
	<p>2. Le indagini di cui ai commi precedenti sono richieste dall'U.O. di Oncologia o di Chirurgia dell'U.L.SS. n. 7, con richiesta firmata dal Direttore o suo sostituto, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, e autorizzate dal Dirigente Medico dell'U.L.SS. n. 7 o da chi ne fa le veci.</p>	
	<p><b>Articolo 3 - Aspetti economici</b></p>	
	<p>Le due Aziende concordano che, per le prestazioni oggetto della presente convenzione, la tariffa a carico dell'U.L.SS. n. 7 è quella prevista dal Codice Veneto del Prescrivibile in vigore per la Scintigrafia Linfatica - Linfoghiandolare Segmentaria (cod. 92.16.1) - Scintigrafia ossea o articolare (cod. 92.18.2), per la Tomoscintigrafia SPET con CT (cod. 92.02.6) .</p>	
	<p>Come indicato nell'allegato A) della D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015, per eventuali consulenze occasionali effettuate presso l'U.L.SS. n. 7, la stessa corrisponderà una tariffa oraria, tempo di trasferta escluso, pari a € 113,76 comprensiva dell'IRAP 8,5% a carico dell'U.L.SS. n. 7 e della trattenuta del 5% che affluisce all'U.L.SS. n. 8.</p>	
	<p>Nei casi di cui al capoverso precedente, L'U.L.SS. n. 7 è tenuta inoltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute secondo il criterio individuato nell'importo forfettario di € /km 0,16 così come disposto dalla circolare regionale del 4 ottobre 2017 prot. n. 414670.</p>	
	<p><b>Articolo 4 - Trasmissione riepiloghi</b></p>	
	<p>L'U.L.SS. n. 8 invierà all'U.L.SS. n. 7, per le opportune verifiche, la nota dettagliata delle voci e dei corrispettivi dell'attività, in base alla quale la stessa U.L.SS. n. 8 emetterà regolare fattura nei confronti dell'U.L.SS. n. 7.</p>	

### **Articolo 5 – Modalità di pagamento**

L'U.L.SS. n. 7 provvederà all'immediata approvazione e liquidazione delle fatture che troveranno pagamento attraverso il meccanismo della compensazione finanziaria (Poste R) istituita dalla Regione Veneto, con D.G.R. n. 337/2010.

### **Articolo 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza**

La U.L.SS. n. 7, titolare dell'erogazione delle prestazioni, risponde civilmente nei confronti dei pazienti per gli eventuali danni ad essi cagionati nell'espletamento delle proprie attività, nei limiti previsti dal vigente modello regionale, provvedendo all'eventuale liquidazione del danno con risorse proprie in relazione alle attività oggetto della presente convenzione.

L'U.L.SS. n. 7, nel caso di eventuali accessi occasionali presso la propria sede da parte dei consulenti esterni dipendenti dell'U.L.SS. n. 8, provvede a garantire ai suindicati consulenti esterni misure per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) ed inoltre per gli infortuni (da cui derivi morte, invalidità permanente, inabilità temporanea) subiti a causa ed in occasione dell'attività professionale svolta ai sensi della presente convenzione, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso alle sedi U.L.SS. n. 7 e del conseguente rientro. Per altre coperture assicurative quali la kasko o altro, essendo l'attività effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento, saranno gli stessi Consulenti a dovervi eventualmente provvedere in proprio.

L'U.L.SS. n. 8 resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'U.L.SS. n. 7 ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'U.L.SS. n. 7 medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti.

Le Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. nn. 7 e 8 dichiarano di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto

disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. .

**Articolo 7 - Trattamento dei dati personali e/o sensibili e nomina Responsabile trattamento dati.**

Con riferimento al D.Lgs n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al nuovo Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, destinato alla diretta applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018, il **Titolare** del trattamento dei dati relativi all’attività in argomento è l’U.L.SS. n. 7.

Con separato atto l’U.L.SS. n. 7 provvederà a nominare l’U.L.SS. n. 8 **Responsabile del trattamento** dei dati personali, anche sensibili, raccolti nell’espletamento delle attività prestate ai sensi della presente convenzione, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, entro comunque i fini istituzionali dell’ULSS n. 7 e nel rispetto della precitata normativa in materia.

Restano in capo al Titolare del Trattamento, l’ULSS 7, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 al 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

**Articolo 8 – Durata**

La presente convenzione ha validità dal **01/01/2022** al **31/12/2022** e potrà essere rinnovata in seguito ad accordi fra le parti qualora risulti compatibile con

l'organizzazione dell'U.L.SS. n. 8.

L'U.L.SS. 8 Berica si riserva la facoltà di sospendere o recedere dal presente accordo, anche senza preavviso, qualora l'emergenza sanitaria da COVID 19 renda non compatibile la prosecuzione della convenzione con gli impegni di servizio del personale coinvolto.

#### **Articolo 9 – Codice Comportamento**

Come previsto dall'art. 2 co. 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 i consulenti dell'U.L.SS. n. 8 nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente convenzione da effettuarsi presso l'U.L.SS. n. 7 sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'U.L.SS. n. 7, pena la risoluzione del rapporto di convenzione.

#### **Articolo 10 - Foro competente**

Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.

#### **Articolo 11 – Inadempimento e recesso**

Nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1453 e seguenti del Codice Civile. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.

#### **Articolo 12 - Registrazione ed imposta di bollo**

La presente convenzione:

	- è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'U.L.SS. n. 7, ai sensi dell'art. 2,	
	della Tariffa parte II^ allegata al D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, che viene assolta	
	in modo virtuale a seguito autorizzazione del Ministero delle Finanze Dipartimento	
	Entrate – sezione staccata di Vicenza n. 18595/98;	
	- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, n. 19 del D.P.R. 26	
	ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.	
	- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5°, 2° comma	
	del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico	
	della parte richiedente.	
	- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.	
	241/1990 e s.m.i..	
	<b>Articolo 13 – Norma di rinvio</b>	
	Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le	
	vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali	
	in materia.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Lì _____,	
	per l'Azienda	per l'Azienda
	U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"	U.L.SS. n. 8 "Berica"
	IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE GENERALE
	_____	_____
	(Carlo Bramezza)	(Maria Giuseppina Bonavina)
	Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del	
	codice civile l'art. 6 " <i>Aspetti assicurativi e di sicurezza</i> ".	
	Letto, approvato e sottoscritto.	

Lì \_\_\_\_\_,

per l'Azienda

per l'Azienda

U.L.SS. n. 7 "Pedemontana"

U.L.SS. n. 8 "Berica"

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Carlo Bramezza)

(Maria Giuseppina Bonavina)